



CITTÀ
DI ANDRIA

Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Piazza Umberto I –

CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721

Tel. 0883/290111

IL SEGRETARIO GENERALE

Prevenzione corruzione e Controlli Interni

A tutti i Dirigenti
Al Responsabile della P.L.
Al Responsabile Avvocatura Comunale
e, p.c. Al Sig. Commissario Straordinario
Ai Sub Commissari
Al Collegio di Revisione Economico Finanziaria
All'O.I.V.
Loro sedi

DIRETTIVA

in materia di prevenzione della corruzione e controlli

Oggetto: Delega di funzioni dirigenziali.

In sede di effettuazione dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa a norma dell' art. 147 bis del TUEL sugli atti adottati nel 2019 , di cui alle schede specifiche ed al referto riassuntivo trasmesso ai soggetti pure destinatari della presente, ho rilevato che l'istituto della delega di funzioni dirigenziali non è stato utilizzato sempre in modo corretto e conforme alla disciplina che lo regola, definendone limiti e condizioni. Ho rilevato, altresì, che anche nel corrente anno sono state conferite deleghe di funzioni dirigenziali generaliste, non limitate in modo coerente con la normativa statale di legittimazione di base, addirittura fondate su norma regolamentare superata dalla disciplina del Regolamento Uffici e Servizi recentemente adottato con deliberazione commissariale n. 70 del 29/5/2020.

Appare quindi opportuno diramare una direttiva esplicativa sia del perimetro dell'istituto che delle fonti, statuali e comunali, che ne regolano l'utilizzo.

COMUNE DI ANDRIA
Protocollo Generale della Città' di Andria
Protocollo N. 0075285/2020 del 21/09/2020



CITTÀ
DI ANDRIA

Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Piazza Umberto I –

CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721

Tel. 0883/290111

IL SEGRETARIO GENERALE

Prevenzione corruzione e Controlli Interni

L'istituto della delega delle funzioni dirigenziali , già ammessa da larghissima parte della dottrina e dalla giurisprudenza , è stata definitivamente consacrata , nell'ambito delle disposizioni che riguardano la dirigenza , dal D. Lgs. 165/2001 a seguito della novella apportata dalla legge 145/2002 . L'istituto , che prevede la delegabilità anche a personale privo di qualifica dirigenziale (negli enti in cui, come Andria, esiste la dirigenza) , è disegnato con previsione di requisiti formali , sostanziali e temporali .

L'art. 17 della citata fonte normativa, all'art. 1 bis, che si occupa esplicitamente dell'istituto della delega, dispone testualmente: *"I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile"*.

Per completezza e facilità di consultazione del contenuto dell'intera fonte, si riporta di seguito anche il testo del richiamato comma 1. *"I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:*

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;



CITTÀ
DI ANDRIA

Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Piazza Umberto I –

CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721

Tel. 0883/290111

IL SEGRETARIO GENERALE

Prevenzione corruzione e Controlli Interni

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis;

e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti."

Illuminanti già erano , per la fattispecie che ci occupa , l'indirizzo giurisprudenziale sviluppatosi da tempo, che individuava nella delegabilità delle funzioni dirigenziali un principio generale e fondamentale del funzionamento della P.A., con l'unico limite del necessario possesso dei requisiti e delle competenze da parte del soggetto delegato ed , inoltre , la disciplina contenuta in apposita circolare esplicativa del Ministero degli Interni che , già dal 2002 , riconosceva l'applicabilità agli enti locali , compresi quelli privi di figure dirigenziali , dei principi sanciti in materia di delegabilità , purchè recepiti attraverso l'esercizio del potere regolamentare "che individui una disciplina di dettaglio calibrata alla specifica condizione dell'ente , alle sue esigenze organizzative ed alle sue condizioni strutturali e funzionali".



CITTÀ
DI ANDRIA

Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Piazza Umberto I –

CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721

Tel. 0883/290111

IL SEGRETARIO GENERALE

Prevenzione corruzione e Controlli Interni

Il regolamento Uffici e Servizi vigente sino a maggio del corrente anno nel Comune di Andria non prevedeva una disciplina di dettaglio apposita, circostanza per la quale il richiamo della norma dettata dall'art. 61, c. 4, dello stesso, è apparsa, nelle occasioni in cui è stata citata quella fonte normativa di legittimazione, assolutamente inconferente ed impropria.

Il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Andria, approvato, come già detto sopra, con deliberazione commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 70 del 29 maggio 2020, aderendo anche all'orientamento espresso dalla dottrina maggioritaria ed allo sviluppo di significativa giurisprudenza, ha introdotto, nell'art. 5, la possibilità di delega delle funzioni da parte sia dei Dirigenti che dei Responsabili disegnando, nel successivo art. 13 un preciso perimetro di requisiti e presupposti che ne rendono il ricorso pienamente conforme sia a quanto disciplinato dall'art. 17 del citato d. lgs. sia a quanto contenuto in arresti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione.

Corre obbligo precisare, a proposito della delegabilità delle funzioni dirigenziali dei Responsabili, che non può considerarsi pregevole l'argomentazione a contrario, pure da qualcuno sostenuta, che i dirigenti potrebbero legittimamente delegare in quanto investiti di poteri dirigenziali "ab origine" mentre altrettanto non potrebbero fare i Responsabili che necessiterebbero di un atto sindacale di investitura (*rectius nomina*). In realtà i Responsabili vengono individuati ed incaricati dal Sindaco in modo analogo e corrispondente a ciò che avviene per i dirigenti i quali, per poter esercitare le funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, devono essere legittimati con atto sindacale che attribuisca loro l'incarico dirigenziale.



CITTÀ
DI ANDRIA

Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Piazza Umberto I –

CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721

Tel. 0883/290111

IL SEGRETARIO GENERALE

Prevenzione corruzione e Controlli Interni

Ciò premesso, rappresentato e considerato, dispongo che TUTTI i Dirigenti ed i Responsabili con funzioni dirigenziali si attengano scrupolosamente, nel conferire eventuali deleghe, alla disciplina contenuta nell'art. 13 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, mantenendosi rigorosamente nel perimetro disegnato dalla citata normativa e garantendo il rispetto dei criteri di continenza e non eccedenza di quanto delegato, che non potrà mai avere contenuto generalista e durata non limitata.

Nel ricordare, ancora una volta, che esistono delle esclusioni ben scrutinate (tra cui, ad es. pareri ex art. 49 del Tuel) e che possono essere delegate frazioni di competenze rientranti in funzioni specificamente determinate, richiamo alla vostra attenzione la norma di chiusura dell'art. 13 del regolamento che così dispone: *“La responsabilità dell'esercizio delle funzioni delegate resta in ogni caso ascritta anche al delegante che risponderà, insieme al delegato e secondo i rispettivi ruoli, dei risultati negativi della gestione ed al quale farà carico azione strutturata di controllo e potere di revoca in caso di mancato o non soddisfacente esercizio della delega”*.

Non appaia ultronea, infine, la precisazione che una eventuale illegittimità del provvedimento di delega sarebbe potenzialmente idoneo a travolgere tutti gli atti eventualmente adottati dal delegato sulla base di quella fonte di legittimazione.

Raccomando scrupolosa osservanza e dispongo che la presente sia pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nella Sezione *“Amministrazione Trasparente”*, Sottosezione *“Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”*.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Brunella Asfaldo